



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-**

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 04/07/2024 ha pronunciato e pubblicato la presente

SENTENZA

ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3074/2022 promossa

DA

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. LORENI LAURA e dall'Avv. Anna Paola Ciarelli, giusta procura generale alle liti in atti

-Opponente debitore-

CONTRO

AVVOCATI GABRIELLI MAURIZIO e PAOLO GIOVANNELLI, agenti in proprio.

-Opposti creditori-

E CONTRO

CAMPAGNA ROBERTO

-Debitore esecutato-

Avente ad oggetto: *opposizione a precetto*
dando lettura dei presenti

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è l'opposizione avverso il precetto notificato all'Inps in data 20/09/2022 con il quale veniva ingiunto di pagare in favore degli Avv.ti Maurizio Gabrielli e Paolo Giovannelli, la somma di €1.446,70 (già detratto quanto nelle more liquidato dall'Istituto) in virtù della ordinanza del G.d.E di Latina del 28/01/2015 che assegnava a costoro gli importi dovuti dal terzo pignorato INPS al debitore esecutato, sig. Campagna Roberto, nei limiti di un quinto della pensione mensile percepita, sino alla concorrenza della somma di €11.790,26 oltre eventuali spese di registrazione, copia e notifica ed oltre interessi convenzionali sulla somma capitale a scalare successivi al precetto e fino al saldo. L'INPS opponente ha contestato la dovutezza delle predette somme deducendo la erroneità dei calcoli come riepilogati nel precetto, avendo gli avvocati creditori considerato – contrariamente a quanto disposto nell'ordinanza di assegnazione - la somma di €11.790,26 corrispondente al credito dovuto dal debitore esecutato e a tale valore aggiungendo le spese di esecuzione di € 1949,39; che, pertanto, le somme già corrisposte in favore dei suddetti creditori per complessivi €12.691,76, erano interamente soddisfattive delle correlative pretese, onde più nulla era dovuto in loro favore. Ha concluso chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi la illegittimità e la inefficacia del precetto opposto con il favore delle spese di giudizio.

Nel costituirsi in giudizio gli opposti in epigrafe hanno, da un lato, preso atto dell'errore in cui erano incorsi nella quantificazione delle somme precettate (così come dedotto da INPS) e, dall'altro, hanno spiegato domanda riconvenzionale per la maggior somma di €1836,39, evidenziando che, all'importo determinato dal Giudice dell'esecuzione di €11.790,26 dovevano essere sommate le spese di notifica del titolo esecutivo pari ad €6,60 e gli interessi convenzionali -così come disposti nell'ordinanza di assegnazione (e non quelli legali computati da I.N.P.S.)- maturati a scalare ed a decorrere dal 05/05/2014 (ovvero la data di notifica del precetto al debitore), e fino al saldo, erroneamente indicati nel precetto nella misura di €211,42 poiché conteggiati con il saggio di interesse legale.

L'INPS, con le note del 3.4.2023 ha eccepito l'inammissibilità, in sede di opposizione al precetto, della domanda riconvenzionale; che, in ogni caso l'importo di €211,42 era stato calcolato nell'atto di precetto proprio con la dicitura "interessi a scalare dal 5.5.2014"; che, i tassi di interesse convenzionali indicati per la prima volta con la domanda riconvenzionale in 8,25 % - 8,15% e 8,05% senza alcuna allegazione del titolo (contratto, accordo etc) non consentivano né all'INPS né al Tribunale alcuna verifica della loro correttezza.

All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

2. In via preliminare la domanda riconvenzionale spiegata dai creditori opposti è inammissibile.

Occorre infatti evidenziare che a fronte dell'opposizione ad atto di precetto si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il precetto, salvo il diritto per il creditore opposto ad agire in *reconventio reconventionis*, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'ingiunto opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (Cfr. Cass. 11415/2004).

Occorre ulteriormente osservare che da ultimo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12436/2021) è giunta a nuovi approdi circa l'ammissibilità, in capo al creditore opposto di spiegare domanda riconvenzionale in sede di opposizione all'esecuzione, disegnandone però i dovuti limiti nel senso che *"il convenuto nel giudizio di opposizione possa formulare domande riconvenzionali: ad esempio, esercitando in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione, oppure formulando una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo"* dovendo ritenersi

“ormai superato il diverso orientamento secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre, ed al giudice esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso".

In applicazione dei suddetti principi di diritto, la domanda riconvenzionale spiegata dai creditori opposti e volta a rideterminare gli importi erroneamente calcolati come interessi legali e non come interessi convenzionali a scalare, appare inammissibile in quanto essa non è diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo, ma – come già detto – ad emendare il duplice errore in cui gli stessi creditori erano incorsi nel calcolo degli importi da precettare e a riquantificarli.

3. In ogni caso, osserva il Tribunale che dall'esame del precetto emerge che gli stessi creditori opposti hanno imputato la somma di €211,42 agli “interessi a scalare dal 5.5.2014” così come indicato nell'ordinanza di assegnazione del GE; importo (così come la sorte capitale e le spese di esecuzione) effettivamente e pacificamente liquidato da INPS, con la conseguenza che non appare possibile rimettere in discussione un credito (così come precettato in relazione agli interessi) che ormai appare estinto a fronte della liquidazione da parte del terzo pignorato in data antecedente alla notifica del precetto stesso (avvenuta il 20/09/2022).

Sul punto occorre infatti rilevare che dalla relazione amministrativa allegata al ricorso dell'INPS, il credito di cui al titolo esecutivo (ordinanza di assegnazione) risulta liquidato in favore dei creditori opposti con pagamenti iniziati nel mese di maggio 2015 e proseguiti fino al mese di marzo 2021 (circostanza non contestata)

In definitiva, poiché l'INPS opponente ha dedotto che il diritto di credito, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto, non sussiste più risultando interamente pagato (nella misura emendata dall'errore ammesso dagli stessi creditori), la domanda riconvenzionale dei convenuti opposti – quali creditori precettanti – non appare nemmeno fondata.

4. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 (in relazione al valore della causa previdenziale €1100/€5.200 con applicazione dei valori tariffari minimi attesa la non

complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria) – seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti opposte.

Nulla sulle spese di lite nei confronti del debitore esecutato non convenuto in giudizio (non avendo INPS dato prova della relativa *vocatio in ius*).

P.Q.M.

ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa:

- 1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittimo il precetto;
- 2) condanna gli opposti a rimborsare in favore dell'INPS le spese di lite che si liquidano in complessivi €886,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre Iva e Cpa come per legge, nonché oltre spese per c.u. pari ad €43,00;
- 3) nulla sulle spese di lite nei confronti di Campagna Roberto

Latina, 04/07/2024

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Simona Marotta